FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 20 MAGGIO 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr.112 del Signor PAGNOTTA Giuseppe (tesserato Soc.F.C.D.Scommettendo.it Fronti)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale LND Calabria di cui al C.U. n.119 del 13.3.2014 (inibizione fino al 12/11/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il legale rappresentante del reclamante;
rilevato che nella seduta odierna - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 9 giugno 2014.

P.Q.M.
rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 9 GIUGNO 2014.

RECLAMO nr.113 del Signor CUTRI' Giovanni Enzo (tesserato Soc.F.C.D.Scommettendo.it Fronti)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale LND Calabria di cui al C.U. n.119 del 13.3.2014 (squalifica fino al 31/12/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il legale rappresentante del reclamante;
rilevato che nella seduta odierna - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 9 giugno 2014.

P.Q.M.
rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 9 GIUGNO 2014.

RECLAMO N. 114 della Società A.S. EUROPA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.30 SGS del 7.3.2014 (ammenda di € 400,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la società A.S. Europa nega ogni addebito ed in particolare afferma che nessuna delle persone ammesse in campo ha proferito offese o minacce all'indirizzo dell'arbitro, il quale non avrebbe subito alcuna aggressione o lancio di pietre.
Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, risulta al contrario che alcuni calciatori dell'A.S. Europa, identificati con certezza perché indossavano segni distintivi della squadra, unitamente a tifosi e ad un dirigente della società, riconosciuto nella persona di Filippelli Antonio, a fine gara proferivano offese nei confronti del direttore di gara che stava abbandonando lo spogliatoio dirigendosi verso la propria autovettura, e gli lanciavano pietre, per fortuna senza colpirlo.
Non si configura invece un'aggressione, tant'è che l'arbitro poteva raggiungere la propria autovettura senza essere scortato o assistito da alcuno, ed il gruppo di facinorosi si allontanava autonomamente.
La misura della sanzione dell'ammenda inflitta alla società appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e, considerata anche la categoria di appartenenza, può essere ridotta.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda inflitta alla A.S. Europa ad **€** 150,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 20 MAGGIO 2014**